DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 2

Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto

Per l'espletamento dei servizi demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico nella qualifica di dirigente del ruolo tecnico e' aumentato di 12 unita'. I predetti dirigenti sono preposti agli uffici centrali e territoriali del servizio di prevenzione e protezione del Ministero dell'interno, da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al comma primo dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dopo le parole: "presso le Scuole centrali antincendi" sono aggiunte le seguenti: "o altre strutture didattiche centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

Versione in vigore dal 8 febbraio 1996, non più in vigore dal 8 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti
Estremi	Decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-1996/art-2-impiego-del-personale-del-corpo-nell-espletamento-di-specifici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it